

AREA LEGAL



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Pubblicata in Gazzetta la Legge di bilancio 2017

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

Nuove linee guida sul Regolamento 679/UE in materia di protezione dei dati personali

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Il sequestro preventivo rende inammissibile il concordato con i creditori

Annullabile il contratto stipulato dall'amministratore in conflitto di interessi

Lecita la delega generale del Consiglio di Amministrazione

La cancellazione dal registro delle imprese comporta la rinuncia tacita al credito incerto ed illiquido

GIURISPRUDENZA DI MERITO

L'assenza ingiustificata alla mediazione determina l'applicazione anche di sanzioni pecuniarie Individuazione dei "finanziamenti dei soci" di cui all'art. 2467 c.c.

PROVVEDIMENT APPROVATI

Pubblicata in Gazzetta la Legge di bilancio 2017 Legge dell'11 dicembre 2016 n. 232

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2016 n. 297 la Legge 11 dicembre 2016 n. 232 contenente il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 163/2016, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale). Tra le principali novità si segnalano: i) l'introduzione dell'IRI, imposta sul reddito dell'impresa. In particolare, l'IRI è un'unica imposta da applicare sia al reddito d'impresa, soggetto ora all'IRES, che al reddito di lavoro autonomo, ora soggetto ad IRPEF; ii) la creazione di un Fondo per il pubblico impiego, con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,39 miliardi di euro a decorrere dal 2018, per finanziare il rinnovo dei contratti sul triennio 2016-2018; iii) la possibilità di richiedere voucher asili nido o baby-sitting al posto del congedo parentale; iv) la previsione di incentivi al welfare aziendale e premi di produttività nonché sgravi contributivi per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel 2017 e 2018; v) l'introduzione dell'obbligo di pareggio di bilancio per gli enti territoriali, il cui bilancio non potrà più essere negativo.

torna su

IRCOLARI, PARER E RISOLUZIONI

Nuove linee guida sul Regolamento 679/UE in materia di protezione dei dati personali

Comunicato del Garante della Privacy del 19 dicembre 2016

Con il comunicato in commento, il Garante della privacy ha reso nota l'approvazione, da parte del Gruppo di lavoro dei Garanti UE, di tre Linee guida contenenti indicazioni e raccomandazioni sulle principali novità introdotte dal Regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 679 in materia di protezione dei dati. In particolare, le Linee guida in esame riguardano: i) il responsabile per la protezione dei dati; ii) il diritto alla portabilità dei dati e iii) l'Autorità capofila che fungerà da "sportello unico" per i trattamenti transnazionali. Con riferimento al responsabile per la protezione dei dati, le linee guida individuano i requisiti soggettivi e oggettivi che tale figura deve possedere, stabilendo che la designazione di tale responsabile sarà obbligatoria per tutti i soggetti pubblici e per alcuni soggetti privati, individuati sulla base di criteri che il Gruppo di lavoro dei Garanti UE ha stabilito nel documento. Per quanto riguarda il diritto alla portabilità dei dati personali, invece, le linee guida evidenziano come l'utente, in forza di tale diritto, potrà decidere di trasferire altrove i dati personali forniti direttamente al titolare del trattamento (piattaforma di social network, fornitore di posta elettronica etc.) oppure generati dall'utente stesso navigando o muovendosi sui siti o le piattaforme messe a sua disposizione. Infine, le linee guida hanno chiarito i criteri per la individuazione della "Autorità capofila" che deve fungere da "sportello unico" per i trattamenti transnazionali (qualora il titolare o il responsabile tratti dati personali in più Paesi nell'Ue o offra prodotti o servizi in più Paesi Ue), fornendo in tal modo un valido aiuto ai titolari o responsabili del trattamento al fine di evitare controversie e garantire un'attuazione efficace del Regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 679.

torna su

Il sequestro preventivo rende inammissibile il concordato con i creditori

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 20 dicembre 2016 n. 26329

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha stabilito che deve essere negata l'omologazione alla proposta di accordo con i creditori che ha per oggetto beni che sono anche stati colpiti da sequestro. Infatti, qualora sia stato disposto, a carico della società proponente, un sequestro preventivo di beni destinato alla confisca ai sensi del D.lgs. 231/01, è sempre necessario ottenere dal giudice penale la cessazione del vincolo cautelare prima di procedere al concordato. Qualora il giudice penale non disponga la cessazione del sequestro, la proposta di accordo con i creditori deve essere dichiarata inammissibile. Infatti, non rientra nelle competenze del giudice della procedura concorsuale il potere di sindacare la legittimità del provvedimento cautelare.

torna su

Annullabile il contratto stipulato dall'amministratore in conflitto di interessi

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 19 dicembre 2016 n. 26097

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha dichiarato che l'atto compiuto in conflitto di interessi dal rappresentante della società che consente di iscrivere un'ipoteca su un immobile dell'ente, a garanzia di un mutuo contratto per finalità personali, non può essere considerato nullo ma solo annullabile. In particolare, nel caso di specie la parte resistente asseriva la nullità del contratto in quanto contrario all'art. 2624 cod. civ., nella formulazione in vigore al momento della stipula del contratto stesso (ovvero prima della riforma del 2002 e riguardante i prestiti e le garanzie della società). Diversamente, i ricorrenti ritenevano che il contratto fosse valido in quanto, avendo l'art. 2624 cod. civ. predetto natura penale e non civile – sebbene l'articolo fosse contenuto all'interno del codice civile -, la sua abolizione in seguito alla riforma del 2002, avrebbe determinato altresì l'abolitio criminis, rendendo il contratto valido ed efficace. Tuttavia, ad avviso della Suprema Corte, l'illiceità (e la conseguente invalidità) del contratto deve essere riferita alle norme in vigore nel momento della sua conclusione e, pertanto, "il negozio giuridico nullo all'epoca della sua perfezione, perché contrario a norme imperative, non può divenire valido e acquistare efficacia per effetto della semplice abrogazione di tali disposizioni, in quanto, perché questo effetto si determini, è necessario che la nuova legge operi retroattivamente, incidendo sulla qualificazione degli atti compiuti prima della sua entrata in vigore". Nonostante il principio appena enunciato, la Corte di Cassazione ha in ogni caso ritenuto che, nel caso di specie, il contratto sottoscritto non dovesse essere ritenuto nullo perché la violazione della norma penale dà luogo a un negozio nullo solo quando la disposizione violata costituisce norma penale a tutela dell'ordine pubblico ovvero di interessi generali di rilevanza pubblica. Poiché, nella specie, l'art. 2624 c.c. tutelava il rispetto del dovere di fedeltà e imparzialità dei suoi organi non è possibile ricomprenderla nel novero delle norme penali di ordine pubblico e, per tale ragione, può essere dichiarata esclusivamente l'annullabilità del contratto.

torna su

Lecita la delega generale del Consiglio di Amministrazione

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 7 dicembre 2016 n. 25085

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha stabilito che la previsione statutaria di una S.r.l. costituita anteriormente alla riforma societaria del 2003, contenente la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di delegare in modo generale le proprie attribuzioni, con esercizio disgiunto dei poteri, non si pone in contrasto con l'art. 2475 comma 3 cod. civ. così come riformato dal D.lgs. n. 6/2003. Infatti, ad avviso della Suprema Corte, una "delega generale" di

GIURISPRUDENZA DI I FGITTIMITA'

tutte le attribuzioni del Consiglio di amministrazione non trova ostacolo nella legge, né nel principio di collegialità dell'organo amministrativo, e trova, al contrario, le proprie fondamenta nell'art. 2381, comma 2, cod. civ. laddove è prevista la concentrazione delle competenze del C.d.A. anche soltanto in uno solo dei suoi componenti. Invero, la delega generale non impedisce un'attività di vigilanza e controllo sull'attività svolta dall'amministratore unico delegato o dai consiglieri delegati. Pertanto, è rimesso allo stesso Consiglio di amministrazione la valutazione sull'importanza delle questioni attinenti la gestione d'impresa per le quali si reputa opportuna una preventiva trattazione collegiale.

torna su

La cancellazione dal registro delle imprese comporta la rinuncia tacita al credito incerto ed illiquido

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 29 luglio 2016 n. 15782

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società parte attrice in un giudizio risarcitorio non ancora concluso, costituisce rinuncia tacita alla pretesa relativa al credito, ancora incerto ed illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato. Conseguentemente, la presunzione di rinuncia al credito, da parte della società estinta, fa sì che non si determini il fenomeno successorio in capo agli ex soci della società cancellata dal registro. Infatti, il fenomeno di tipo successorio derivante dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, non ricomprende le mere pretese e i diritti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso.

torna su

SIURISPRIDENZA DI MERITO

L'assenza ingiustificata alla mediazione determina l'applicazione anche di sanzioni pecuniarie

Tribunale di Vasto – Ordinanza del 12 dicembre 2016

Con l'ordinanza in commento, il Tribunale di Vasto ha stabilito che la mancata partecipazione della parte invitata al primo incontro di una procedura di mediazione, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata stessa, anche nel caso in cui quest'ultima abbia rappresentato per iscritto all'organismo di mediazione la decisione di non partecipare all'incontro, esplicitando altresì le ragioni dell'assenza. Conseguentemente, tale comportamento espone la parte assente al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall'art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28/2010. Infatti, ad avviso del Tribunale di Vasto, la partecipazione delle parti alla mediazione, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità.

torna su

Individuazione dei "finanziamenti dei soci" di cui all'art. 2467 c.c.

Tribunale di Milano – Sentenza del 13 ottobre 2016 n. 11243

Con la Sentenza in commento il Tribunale di Milano ha chiarito che rientrano nella nozione di "finanziamento dei soci" prevista dall'art. 2467 cod. civ., anche i crediti per prestazioni professionali eseguite dai soci stessi, dal momento che tale articolo ricomprende nell'ambito dei "finanziamenti dei soci" tutte le erogazioni "in qualsiasi forma effettuate". conseguentemente può essere inclusa nella predetta definizione "qualunque posizione giuridica soggettiva qualificabile come "diritto di credito" nei confronti della società, indipendentemente dallo schema giuridico

utilizzato per l'effettuazione del finanziamento". Pertanto, qualora tali finanziamenti vengano eseguiti in circostanze anomale, ovvero nel caso in cui all'interno della società risulta un eccessivo squilibrio tra indebitamento e patrimonio netto, tali crediti saranno considerati quali crediti postergati. Di conseguenza, la parte che ha interesse a far valere la postergazione è gravata dell'onere di provare che il finanziamento è stato concesso in condizioni non fisiologiche della società.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi

avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano	Roma	Padova	Verona
Piazza Pio XI, 1	Via Flaminia, 135	Galleria dei Borromeo, 3	Stradone Porta Palio, 76
20123 Milano	00196 Roma	35137 Padova	37122 - Verona
T +39 02 45 381 201	T +39 06 8091 3201	T +39 049 877 5811	T +39 045 809 7000
F +39 02 45 381 245	F +39 06 8077 527	F +39 049 877 5838	F +39 045 809 7010
milano@legalitax.it	roma@legalitax.it	padova@legalitax.it	verona@legalitax.it